

COMUNE DI MANDELLO DEL LARIO

REGOLAMENTO EDILIZIO

- COMUNE DI MANDELLO DEL LARIO -

REGOLAMENTO EDILIZIO

(in vigore dal 10 ottobre 1974)

Adottato con deliberazione di Giunta n°168 in data 3.8.1971, assunta su delega del Consiglio conferita con atto n°22 del 12.3.1971, approvata, per quanto di competenza dalla G.P.A. in seduta del 30.8.1971, con provvedimento n°41059, Div.IV e con Decreto del Provveditore alle Opere Pubbliche della Lombardia n°17633 del 15.9.1971.

Modificato con deliberazione Consigliare n°87 del 7.7.1972, approvata, per quanto di competenza, dal Comitato Regionale di Controllo - Sezione di Como - con atto n°30007/LP in seduta del 9.8.1972 e successivamente con deliberazione Consigliare n°92 del 6.7.1973, approvata per quanto di competenza dal Comitato Regionale di Controllo - Sezione di Como - con atto n°32485/LP in seduta del 9.8.1973, approvate con deliberazione della Giunta Regionale 2 luglio 1974 n°8846 con le limitazioni in essa contenute.

Pubblicato nella presente definitiva stesura ai sensi e per gli effetti dell'art.62 della legge comunale e provinciale 3.3.1934 nr. 383 dal 25 settembre al 9 ottobre 1974.

Mandello del Lario,

IL SEGRETARIO COMUNALE

I n d i c e

CAPITOLO 1°

Art. 1	- NORME GENERALI	pag. 1
Art. 2	- CONDIZIONI PER RILASCIO LICENZA	pag. 1
Art. 3	- SORVEGLIANZA	pag. 1
Art. 4	- DOMANDA E LICENZA EDILIZIA	pag. 2
Art. 5	- ELABORATI PER DOMANDA	pag. 2
Art. 6	- EFFETTI DELLA LICENZA - PRESUNZIONE DI LEGALITA' DELLE OPERE AUTORIZZATE	pag. 3
Art. 7	- PUBBLICITA' DELLA LICENZA	pag. 3
Art. 8	- RINNOVO LICENZE	pag. 4
Art. 9	- VOLTURAZIONE LICENZE	pag. 4
Art. 10	- DECADENZA LICENZA EDILIZIA	pag. 4
Art. 11	- INIZIO, ESECUZIONE, ULTIMAZIONE LAVORI	pag. 4
Art. 12	- COMPETENZA TECNICA	pag. 5
Art. 13	- RESPONSABILITA'	pag. 5
Art. 14	- PERMESSO DI ABITABILITA' O AGIBILITA'	pag. 6

CAPITOLO II°

Art. 15	- COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE	pag. 6
Art. 16	- PROCEDURA ESAME PRATICHE EDILIZIE	pag. 7
Art. 17	- ISTRUTTORIA DOMANDE	pag. 7
Art. 18	- ESAME DOMANDE	pag. 7

CAPITOLO III°

Art. 19	- ZONE, TIPO, DENSITA' E DESTINAZIONI EDILIZIE	pag. 8
Art. 20	- AREE SPECIALI (ai sensi art.3 D.M.2.4.1968)	pag. 14
Art. 21	- DETERMINAZIONE VOLUME	pag. 14
Art. 22	- DETERMINAZIONE ALTEZZA	pag. 15
Art. 23	- AREA EDIFICABILE	pag. 15
Art. 24	- ASSERVIMENTO AREA EDIFICABILE	pag. 16
Art. 25	- MODIFICA AREA ASSERVITA	pag. 16
Art. 26	- AREE AGGREGATE A COSTRUZIONI ESISTENTI	pag. 16
Art. 27	- PROGETTI INFORMATIVI	pag. 16
Art. 28	- TRASPOSIZIONE DI VOLUME	pag. 17
Art. 29	- RESTAURI E RICOSTRUZIONI	pag. 17
Art. 30	- POSTEGGIO AUTOMEZZI	pag. 17
Art. 31	- PARCHEGGIO FUORI LOTTO	pag. 18
Art. 32	- DISTANZA DALLE STRADE TIPO D. e C.	pag. 18
Art. 33	- DISTANZA DALLE STRADE PRIVATE - CONSORZIALI VICINALI	pag. 18
Art. 34	- DISTANZA DA SPIAGGE, CORSI D'ACQUA E SEDI FERROVIARIE	pag. 19

Art. 35	- SBOCCHI STRADALIpag. 19
Art. 36	- ACCESSI CARRAIPag. 19
Art. 37	- RECINZIONIpag. 20
Art. 38	- TETTOIE APERTEpag. 20
Art. 39	- LOTTIZZAZIONEpag. 20
Art. 40	- ALTEZZA PROSPETTI VERSO SPAZI PUBBLICI .	.pag. 22
Art. 41	- NORME PER LA MISURA DELLE ALTEZZE DEI PROSPETTIpag. 22
Art. 42	- ALTEZZA DEGLI EDIFICI IN ANGOLO DI STRADA	.pag. 23
Art. 43	- DISTANZA MINIMA FRA PROSPETTI FINESTRATI	.pag. 23
Art. 44	- COSTRUZIONI SOTTO LA QUOTA DEL PIANO STRADALEpag. 23
Art. 45	- VANI SOTTO LA QUOTA DEL TERRENOpag. 24
Art. 46	- EDIFICI A CONFINEpag. 24
Art. 47	- CORTILI E SPAZI NON EDIFICATIpag. 24
Art. 48	- CAVEDIpag. 25

CAPITOLO IV°

Art. 49	- ASPETTO GENERALE DEGLI EDIFICIpag. 25
Art. 50	- RINNOVAMENTO COLORITURE DEGLI EDIFICI .	.pag. 25
Art. 51	- PITTURE DECORATIVE SULLE FACCIATEpag. 26
Art. 52	- MURI CIECHIpag. 26
Art. 53	- BALCONI E SPORTI SU SPAZI PUBBLICIpag. 26
Art. 54	- BALCONI E SPORTI IN GENEREpag. 26
Art. 55	- SERRAMENTIpag. 27
Art. 56	- GRIGLIEpag. 27
Art. 57	- REGOLARIZZAZIONE SERRAMENTI E GRIGLIE .	.pag. 27
Art. 58	- ISCRIZIONI, INSEGNE, STEMMIpag. 27
Art. 59	- NUMERI CIVICI - TABELLE STRADALIpag. 27

CAPITOLO V°

Art. 60	- LOCALI ABITABILIpag. 28
Art. 61	- PARETI FINESTRATEpag. 29
Art. 62	- LOCALI AD USO PUBBLICOpag. 29
Art. 63	- AMBIENTI A LIVELLO DEL SUOLOpag. 30
Art. 64	- CUCINEpag. 30
Art. 65	- SERVIZI IGIENICO-SANITARIpag. 30
Art. 66	- SCALEpag. 30
Art. 67	- GRONDE E PLUVIALIpag. 31
Art. 68	- SMALTIMENTO DELLE ACQUE PLUVIALIpag. 31
Art. 69	- SCOLO DELLE ACQUE DEI GIARDINI, ORTI E PRATIpag. 31
Art. 70	- FOGNOLI E POZZI NERIpag. 31
Art. 71	- CAMINI, SCARICHI DI VAPORE, FUMI E GAS .	.pag. 32
Art. 72	- CENTRALI TERMICHEpag. 33
Art. 73	- BOMBOLE A GAS LIQUIDOpag. 33

Art. 74 - SCARICHI INDUSTRIALI.pag. 33
Art. 75 - IGIENE DEL LAVOROpag. 33
Art. 76 - EDIFICI AD USO AGRICOLOpag. 33

CAPITOLO VI°

Art. 77 - NORME DI BUONA COSTRUZIONE.pag. 34
Art. 77 bis - DISTANZA MINIMA DAI CAVI AEREI.pag. 34
Art. 78 - PROVVEDIMENTI PER GLI EDIFICI PERICOLANTIpag. 35
Art. 79 - PREVENZIONI DEI PERICOLI D'INCENDIOpag. 35

CAPITOLO VII°

Art. 80 - FORMAZIONE DEI CANTIERIpag. 35
Art. 81 - MISURE DI SICUREZZA PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI.pag. 36
Art. 82 - IMPIANTI DI CANTIERE.pag. 36
Art. 83 - SGOMBRO E TRASPORTO DEI MATERIALIpag. 37
Art. 84 - RINVENIMENTI E SCOPERTEpag. 37
Art. 85 - COSTRUZIONI SU ZONE VINCOLATEpag. 37
Art. 86 - IMMOBILI SOTTOPOSTI ALLA TUTELA DELLA LEGGE 1°GIUGNO 1939 - N.1089.pag. 38

CAPITOLO VIII°

Art. 87 - OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO.pag. 38
Art. 88 - LAVORI NEL PUBBLICO SOTTOSUOLO.pag. 38
Art. 89 - RIMOZIONE DI OPERE CHE OCCUPANO SPAZIO PUB- BLICO.pag. 38
Art. 90 - POTERI DI DEROGA.pag. 39

CAPITOLO IX°

Art. 91 - SANZIONI E CONTRAVVENZIONI.pag. 39
Art. 92 - ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTOpag. 40
Art. 93 - MISURE DI SALVAGUARDIApag. 40
Art. 94 - ALLEGATI DEL REGOLAMENTO.pag. 40

C A P I T O L O 1°

Art. 1 - NORME GENERALI.-

Tutte le opere edilizie di qualsiasi natura, già esistenti o da costruirsi nell'intero territorio comunale, devono soddisfare alle esigenze del decoro, della solidità e dell'igiene, nonché a quelle norme di disciplina urbanistica atte a consentire un ordinato sviluppo dell'abitato, nel rispetto delle necessarie caratteristiche residenziali.

A questo scopo viene redatto il presente regolamento edilizio con programma di fabbricazione.

Non sarà perciò concesso di effettuare opere edilizie di qualsiasi tipo ove non siano osservate tutte le norme di legge, quelle contenute nel presente regolamento, nonché nel regolamento di igiene di cui al testo unico approvato con R.D. 27.7.1934, n.1265 e successive modifiche.

Art. 2 - CONDIZIONI PER RILASCIO LICENZA.-

La concessione della licenza è subordinata alla esistenza delle opere di urbanizzazione primaria, oppure alla previsione da parte del Comune dell'attuazione della stessa nel successivo triennio o all'impegno del richiedente la licenza, ad eseguire le medesime contemporaneamente alla costruzione oggetto della licenza.

Art. 3 - SORVEGLIANZA.-

Al Sindaco compete la sorveglianza su tutte le opere edilizie a' sensi e per gli effetti degli artt. 31 e 32 della Legge Urbanistica 17.8.1942, n. 1150 e successive modificazioni di cui alla legge 6.8.1967 n° 7657. Pertanto tutte queste opere devono essere rese accessibili agli agenti comunali ogni qualvolta, su mandato del Sindaco, si presentino per consultarne le condizioni.

Art. 4 - DOMANDA E LICENZA EDILIZIA.-

Chiunque (privati, enti o Amministrazioni Pubbliche) intenda, anche a titolo provvisorio, costruire, ricostruire, demolire, restaurare, ampliare o modificare edifici ed opere edilizie di qualsiasi natura e dimensione, ivi comprese recinzioni, opere stradali, lottizzazioni, sterri o riporti entro il perimetro del territorio comunale, deve chiedere apposita licenza al Sindaco, presentando regolare domanda.

La domanda e tutti gli elaborati allegati ad essa, dovranno essere sottoscritti dal titolare della domanda, dal proprietario del terreno sul quale sorgerà la costruzione e di tutti i proprietari delle aree da vincolare a norma dei rapporti planivolumetrici, dal progettista e dal direttore dei lavori.

Il Sindaco, sentita la Commissione Edilizia, e riconosciuto regolare il progetto allegato alla domanda, rilascerà la licenza edilizia per la esecuzione dei lavori.

Quando il progetto risultasse contrario in una o più parti alle disposizioni di legge e di regolamento, il Sindaco respingerà la domanda fornendo una necessaria motivazione circa il provvedimento di diniego.

Le determinazioni del Sindaco sulle domande di licenza di costruzione devono essere notificate all'interessato non oltre sessanta giorni dalla data di ricevimento delle domande stesse o da quella di presentazione dei documenti aggiuntivi richiesti dal Sindaco.

Scaduto tale termine senza che il Sindaco si sia pronunciato, l'interessato avrà diritto di ricorrere contro il silenzio-rifiuto.-

Art. 5 - ELABORATI PER DOMANDA.-

La domanda da erigersi su apposito modulo fornito dall'Amministrazione, dovrà essere corredata dai seguenti elaborati tecnici:

- 1° - Copia autentica del titolo di proprietà dell'area su cui s'intende costruire.
- 2° - Stralcio di mappa estesa ad un raggio di metri cinquanta.
- 3° - Progetto planivolumetrico in scala 1/200 con indicati:

- a) Planimetria generale quotata del territorio interessato dalla costruzione, completata con i profili necessari.
 - b) Pianta della costruzione.
 - c) Spazi pubblici ed edifici limitrofi.
 - d) Computo delle aree e dei volumi con indicato il perimetro dell'area vincolata.
 - e) Computo dei cortili e facciate prospicienti.
 - f) Punti fissi di linea e di livello.
 - g) Altezza sui piani stradali e sul terreno.
 - h) Distanza dai confini, dai fabbricati, dai prospetti finestrati nonché tutte le altre indicazioni necessarie.
- 4° - Piante, sezioni e prospetti in scala 1/100.
Quando l'edificio sia contiguo ad altri edifici esistenti, o nell'elaborato in scala 1/200 o in quello 1/100, dovranno essere indicati anche i profili di questi edifici.
- 5° - Schema di fognatura.-

Art. 6 - EFFETTI DELLA LICENZA.-

- PRESUNZIONE DI LEGALITA' DELLE OPERE AUTORIZZATE.-

La licenza di costruzione rilasciata dal Sindaco costituisce presunzione di conformità delle opere stesse alle disposizioni di legge e di regolamento, ma non esonera l'edificante dall'obbligo di attenersi, sotto sua specifica responsabilità, a dette disposizioni, anche nei riguardi di terzi.-

Art. 7 - PUBBLICITA' DELLA LICENZA.-

Dell'avvenuto rilascio della licenza edilizia viene data notizia al pubblico mediante affissione all'albo pretorio per giorni quindici, con la specificazione del titolare e della località nella quale la costruzione deve essere eseguita.

L'affissione non fa decorrere i termini per l'impugnativa.

Chiunque può prendere visione presso gli Uffici comunali della licenza edilizia e dei relativi atti di progetto a ricorrere contro il rilascio della licenza edilizia in quanto in contrasto con le disposizioni di legge del presente regolamento o con le prescrizioni del programma di fabbricazione.

La licenza edilizia ha la validità di un anno; qualora entro tale termine i lavori non siano stati iniziati, l'interessato dovrà presentare istanza diretta ad ottenere il rinnovo della licenza.-

Art. 8 -RINNOVO LICENZE.-

Per ottenere il rinnovo di una licenza scaduta l'interessato dovrà presentare domanda in carta legale al Sindaco.

Il Sindaco, accertato che dalla data del rilascio della licenza alla data della richiesta del rinnovo non sono intervenute modifiche di legge, di regolamento o di programma di fabbricazione, potrà rinnovare la licenza senza sentire il parere della commissione edilizia.-

Art. 9 -VOLTURAZIONE LICENZE.+

Per ottenere la volturazione di una licenza edilizia deve essere presentata domanda al Sindaco sottoscritta dal titolare e dal subentrante, corredata degli elaborati di progetto in triplice copia, corretti con la nuova intestazione.

Il Sindaco, verificata la corrispondenza dei grafici allegati alla domanda con quelli allegati alla licenza già rilasciata, autorizzerà la voltura senza sentire il parere della Commissione Edilizia.

La scadenza della licenza volturata rimane sempre riferita alla validità della licenza originaria.-

Art. 10 -DECADENZA LICENZA EDILIZIA.-

L'entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche comporta la decadenza delle licenze in contrasto con le previsioni stesse, salvo che i relativi lavori siano stati iniziati e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio.-

Art. 11 -INIZIO, ESECUZIONE, ULTIMAZIONE LAVORI.-

I lavori dovranno essere iniziati entro un anno dal

rilascio della licenza e condotti con continuità fino al loro termine.

In caso di mancato inizio dei lavori entro detto periodo o di sospensione per un periodo superiore a tre anni, dovrà richiedersi il rinnovo della licenza.

La data di inizio lavori, unitamente al nominativo dell'Appaltatore e del Direttore degli stessi, dovrà essere comunicata dal proprietario all'Autorità comunale con preavviso di almeno cinque giorni.

Nell'eventualità di interruzione dei lavori per causa di forza maggiore, dovrà darsi avviso al Sindaco, il quale, intesa la Commissione Edilizia, potrà richiedere tutti quei provvedimenti che si rendessero necessari per assicurare durante l'interruzione stessa, il pubblico decoro.

Prima di iniziare le opere fuori terra il titolare della licenza ha l'obbligo di predisporre con mezzi idonei i punti fissi di linea e di livello.

Detti punti fissi, su richiesta del titolare della licenza, verranno controllati entro dieci giorni dalla richiesta, dal Tecnico Comunale, il quale provvederà pure a redigere l'apposito verbale che dovrà essere controfirmato dalla parte interessata.

Successivamente si potrà regolarmente dare corso ai lavori.

La data di ultimazione delle opere al rustico deve essere tempestivamente comunicata all'Autorità comunale per la visita di accertamento da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale.-

Art. 12 -COMPETENZA TECNICA.-

Il tecnico pregettista ed il direttore dei lavori dovranno essere competenti a' sensi delle leggi e dei relativi regolamenti professionali.

L'eventuale sostituzione del direttore dei lavori durante o prima l'inizio degli stessi, dovrà essere tempestivamente comunicata all'Autorità Comunale unitamente al nominativo del direttore subentrante.

In mancanza del direttore dei lavori, i lavori dovranno essere sospesi.-

Art. 13 -RESPONSABILITA'.-

Il Committente titolare della licenza, il direttore dei lavori e l'assuntore dei lavori sono responsabili

di ogni inosservanza così delle norme generali di legge e di regolamento come delle modalità esecutive che siano fissate nella licenza edilizia.-

Art. 14 -PERMESSO DI ABITABILITA' O DI AGIBILITA'

Gli edifici per i quali è stata rilasciata la licenza edilizia non possono essere abitati od usati se non dopo l'autorizzazione del Sindaco il quale la accorderà previa ispezione e parere favorevole dello Ufficiale Sanitario, dell'Ufficio Tecnico comunale, e se del caso dei Vigili del Fuoco.-

C A P I T O L O I I °

Art. 15 -COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE.-

E' istituita in questo Comune una Commissione Edilizia.

Essa è composta dal Sindaco o dall'Assessore allo uopo delegato che la presiede, dall' Ufficiale Sanitario, dal Tecnico del Comune e da quattro membri eletti dal Consiglio Comunale, dei quali almeno uno dovrà essere iscritto all'Albo degli Ingegneri o Architetti e due a quello dei Geometri o Periti Edili.

Il Tecnico comunale e l'Ufficiale Sanitario partecipano alle riunioni della Commissione senza voto.

I Commissari di nomina Consigliare durano in carica cinque anni e, comunque, per il periodo che resta in carica l'Amministrazione che li ha eletti.

Qualora un membro della Commissione mancasse per motivi ingiustificati a quattro riunioni consecutive, o cessasse dall'Ufficio durante il quinquennio per altri motivi, il Consiglio Comunale provvederà a surrogarlo.

Per tutti i componenti la Commissione Edilizia valgono le incompatibilità di cui alla circolare ministeriale n.3968 del 5.9.1966 e le incompatibilità di parentela di cui alla legge comunale e provinciale.

Per le mansioni di segretario, la commissione potrà valersi dell'opera del Segretario Comunale o di altro impiegato del Comune.

Art. 16 -PROCEDURA ESAME PRATICHE EDILIZIE.-

La Commissione Edilizia viene convocata dal Presidente almeno una volta al mese, salvo il caso che non esistano domande da esaminare.

Per la validità delle adunanze è necessario l'intervento del Presidente o dell'Assessore delegato e di almeno tre membri elettivi oltre questi.

Le deliberazioni, prese a maggioranza di voti e motivate, verranno stese su apposito registro da firmarsi dal Presidente e dal Segretario.

I componenti della Commissione non potranno presenziare alla discussione e votazione per i progetti da essi elaborati o nell'esecuzione dei quali siano comunque interessati.

Di tale astensione deve essere fatta menzione nel verbale della seduta.

I pareri di minoranza, a richiesta degli interessati, potranno essere inseriti a verbale.-

Art. 17 -ISTRUTTORIA DOMANDE.-

I progetti presentati in Commissione Edilizia per il parere, devono essere esaminati preventivamente dal Tecnico Comunale che:

- a) accerterà in luogo la corrispondenza tra la situazione di fatto e quella indicata dal progetto;
- b) indicherà in una planimetria a tal uopo appositamente riservata, depositata in Comune e visibile al pubblico, le aree pubbliche e private volumetricamente impegnate dall'edificio in progetto;
- c) curerà che la pratica sia istruita in maniera completa a norma dell'art.5 e che il progetto sia conforme alle disposizioni urbanistiche vigenti ed alle altre disposizioni regolamentari in materia.

Art. 18 -ESAME DOMANDE.-

La Commissione Edilizia esamina le pratiche già istruite dal Tecnico comunale ed esprime il proprio parere circa:

- a) l'osservanza delle norme contenute nel presente regolamento e programma di fabbricazione;
- b) rispetto nel progetto dei requisiti estetici e di pubblico decoro sia in relazione all'edificio in se', come pure in rapporto al suo inserimento nell'ambiente urbano circostante.

Prima di emettere il proprio voto la Commissione Edilizia potrà richiedere tutte quelle indicazioni, delucidazioni ed elaborati suppletivi che riterrà necessari per una migliore valutazione dell'opera.

C A P I T O L O I I I °

Art. 19 -ZONE, TIPO, DENSITA' E DESTINAZIONI EDILIZIE.-

Ai fini di un ordinato impianto delle nuove costruzioni, nonchè del progressivo riordino di quelle esistenti, l'intero territorio del Comune si intende vincolato nei modi indicati nel programma di fabbricazione riportate sulle planimetrie (Allegati A/1-A/2-A/3-A/4-A/5) costituenti parte integrante e sostanziale del presente regolamento.

Le zone previste sono quelle qui elencate; per ciascuna di esse gli edifici dovranno rispettare i vincoli relativi sottorelati che per comodità sono stati riassunti nella tabella dei tipi edilizi (Allegato B).-

1) ZONA INTENSIVA RESIDENZIALE.

Rapporto massimo planivolumetrico: (fondiario)	3 mc/MQ.
Altezza massima degli edifici:	mt. 14,50
Numero massimo piani abitabili:	4
Distanza dai confini di pareti cieche:	mt. 3,00
Distanza dai confini di pareti finestrate:	mt. 5,00
Distacco fra pareti cieche;	mt. 3,00
Distacco fra pareti finestrate con sor- monto superiore a mt.10:	mt. 10,00
(comunque non inferiore all'altezza del l'edificio più alto-art.9 D.M.2.4.968).	

In queste zone gli edifici possono avere le seguenti destinazioni:

edifici residenziali, commerciali ed attrezzature di interesse turistico e collettivo.---

2) ZONA SEMINTENSIVA RESIDENZIALE.-

Rapporto massimo planivolumetrico: (fondiario)	2 mc./mq.
Altezza massima degli edifici	mt. 11,50
Numero massimo piani abitabili:	3
Distanza dai confini di pareti cieche:	mt. 3,00
Distanza dai confini di pareti finestrate:	mt. 5,00
Distacco fra pareti cieche:	mt. 3,00
Distacco fra pareti finestrate con sormonto superiore a mt.10:	mt. 10,00
(comunque non inferiore all'altezza dello edificio più alto-art.9 D.M.2.4.1968).	

In questa zona gli edifici possono avere le seguenti destinazioni:

edifici residenziali, commerciali, attrezzature di interesse turistico e collettivo ed edifici destinati ad attività non moleste a carattere artigianale di servizio.-

3) ZONA ESTENSIVA RESIDENZIALE.-

Rapporto massimo planivolumetrico: (fondiario)	1 mc./mq.
Altezza massima degli edifici:	mt. 8,50
Numero massimo piani abitabili:	2
Distanza dai confini di pareti cieche:	mt. 3,00
Distanza dai confini di pareti finestrate:	mt. 5,00
Distacco fra pareti cieche:	mt. 3,0
Distacco fra pareti finestrate con sormonto superiore a mt.10:	mt. 10,00

In questa zona gli edifici possono avere le seguenti destinazioni:

Come in zona n°1.-

4) ZONA ESTENSIVA MISTA.-

Rapporto massimo planivolumetrico: (fondiario)	1,5mc./mq.
---	------------

Altezza massima degli edifici	mt.	11,50
Numero massimo piani abitabili		3
Distanza dai confini di pareti cieche	mt.	3,00
Distanza dai confini di pareti finestrate	mt.	5,00
Distacco fra pareti cieche	mt.	3,00
Distacco fra pareti finestrate con sor- monto superiore a mt.10:	mt.	10,00

(comunque non inferiore all'altezza dello
edificio più alto - art. 9 D.M. 2.4.1968).

In questa zona gli edifici possono avere le seguenti destinazioni:
edifici residenziali, commerciali, attrezzature di in
teresse turistico e collettivo ed edifici destinati ad
attività non moleste a carattere artigianale produttivo e di servizio.

5) ZONA GIARDINO.-

Rapporto massimo planivolumetrico: (fondiario)		0,6 mc./mq.
Altezza massima degli edifici	mt.	8,50
Numero massimo piani abitabili:		2
Distanza dai confini di pareti cieche:	mt.	3,00
Distanza dai confini di pareti finestrate:	mt.	5,00.
Distacco fra pareti cieche:	mt.	5,00
Distacco fra pareti finestrate con sor- monto superiore a mt.10:	mt.	10,00

In questa zona gli edifici possono avere le seguenti destinazioni:

come zona n. 2.-

6) ZONA VERDE PRIVATO.-

Rapporto massimo planivolumetrico: (fondiario)		0,4 mc./mq.
Superficie minima del lotto:	mq.	500
Altezza massima degli edifici	mt.	5,50
Numero massimo piani abitabili:		1
Distanza dai confini di pareti cieche:	mt.	5,00

Distanza dai confini di pareti finestrate: mt. 5,00
Distacco fra pareti cieche: mt. 10,00
Distacco fra pareti finestrate con sormonto
superiore a mt.10: mt. 10,00

In questa zona gli edifici possono avere le seguenti destinazioni:
edifici residenziali a carattere di villa o villini ed attrezzature turistiche o ricreative e di interesse collettivo.-

7) ZONA VECCHIO NUCLEO.-

Rapporto massimo planivolumetrico: quello esistente
Altezza massima degli edifici: quella esistente

In questa zona è consentito solamente:
consolidamento o restauro di edifici esistenti, ai sensi dell'art.17 comma 5° legge 7.6.1967 n.765, destinati alla residenza, attività commerciali ed attrezzature di interesse turistico e collettivo.-

8) ZONA INDUSTRIALE MISTA.-

Rapporto massimo planivolumetrico: 4,5 mc/mq.
(fondiario)
Rapporto massimo di copertura sul lotto: 7/10
Altezza massima degli edifici: mt. 11,00
Numero massimo piani abitabili: 3
Distanza dai confini di pareti cieche: mt. 5,00
Distanza dai confini di pareti finestrate: mt. 5,00

In questa zona gli edifici possono avere le seguenti destinazioni:
edifici destinati ad attività industriali non moleste, autorimesse, magazzini e depositi. Sono ammessi eccezionalmente in questa zona le abitazioni del dirigente e/o del custode di consistenza proporzionata alle dimensioni del complesso industriale da insediare.

9) ZONA SOGGETTA A PIANO DI LOZZIZZAZIONE.-

Tipo A :
Rapporto massimo planivolumetrico: 1,5 mc./mq.
(fondiario)

Altezza massima degli edifici: mt. 11,50
Numero massimo piani abitabili: 3
Distanza dai confini di pareti cieche: mt. 3,00
Distanza dai confini di pareti finestrate: mt. 5,00
Distacco fra pareti cieche: mt. 3,00
Distacco fra pareti finestrate con sormonto superiore a mt.10: mt. 10,00
(comunque non inferiore all'altezza dello edificio più alto - art.9 D.M. 2.4.1968).

Tipo B :

Rapporto massimo planivolumetrico: 0,6 mc./mq.
(fondiario)
Altezza massima degli edifici: mt. 8,50
Numero massimo piani abitabili: 2
Distanza dai confini di pareti cieche: mt. 3,00
Distanza dai confini di pareti finestrate: mt. 5,00
Distacco fra pareti cieche: mt. 5,00
Distacco fra pareti finestrate con sormonto superiore a mt.10: mt. 10,00

L'edificazione è soggetta obbligatoriamente a piano di lottizzazione redatto a norma dell'art. n.39 del regolamento edilizio.

I piani di lottizzazione, nell'ambito della presente zona, possono essere eseguiti anche in tempi successivi, ma ogni lottizzazione deve essere estesa ad una superficie non inferiore a mq.15.000 (quindicimila).-

ZONA RESIDENZIALE MONTANA.-

Rapporto massimo planivolumetrico: 0,4 mc./mq.
(fondiario)
Superficie minima del lotto: mq.1000
Altezza massima degli edifici: mt. 6,00
Numero massimo piani abitabili: 2
Distanza dai confini di pareti cieche: mt. 6,00
Distanza dai confini di pareti finestrate: mt. 6,00
Distacco fra pareti cieche: mt. 12,00

Distacco fra pareti finestrate con sormonto
superiore a mt.10: mt. 12,00

In questa zona gli edifici possono avere le seguenti
destinazioni:

come zona n. 1.-

11) ZONA RURALE MONTANA.-

a) Attrezzature rurali:

Rapporto massimo planivolumetrico: (fondiario)	0,10 mc./mq.
Superficie minima del lotto;	mq.2000
Altezza massima degli edifici:	mt. 7,00
Numero massimo piani abitabili:	2
Distanza dai confini di pareti cieche:	mt. 10,00
Distanza dai confini di pareti finestrate:	mt. 6,00
Distacco fra pareti cieche:	mt. 12,00
Distacco fra pareti finestrate con sormon to superiore a mt.10:	mt. 12,00

b) Attrezzature turistiche:

Abitazioni rustiche:

Rapporto massimo planivolumetrico (fondiario)	0,03 mc./mq.
Superficie minima del lotto:	mq.2000
Altezza massima degli edifici:	mt. 6,00
Numero massimo piani abitabili:	2
Distanza dai confini di pareti cieche:	mt. 6,00
Distanza dai confini di pareti finestrate:	mt. 6,00
Distacco fra pareti cieche:	mt. 12,00
Distacco fra pareti finestrate con sormon to superiore a mt.10:	mt. 12,00

In questa zona gli edifici possono avere le seguenti
destinazioni:

edifici ed attrezzature rurali, nonché edifici residen
ziali a carattere rustico, rifugi alpini ed attrezza
ture turistiche o ricreative di interesse collettivo.

12) ZONA DI RISPETTO STRADALE.-

In questa zona non sono ammessi edifici di alcun genere, ai sensi dell'art.4 D.M. 1.4.1968.*

13) ZONA DI RISPETTO CIMITERIALE.-

Non sono ammessi edifici di alcun genere ai sensi dello art.67 Regolamento Polizia Mortuaria del 21.12.1942 n. 1880 e D.L. n.983 del 17.10.1957.-

14) ZONA FERROVIARIA.-

Sono ammessi in questa zona solamente edifici ed attrezzature ferroviarie.-

Art.20 - AREE SPECIALI - (Ai sensi art.3 D.M. 2.4.1968)

Tutti gli interventi edilizi da realizzarsi in queste aree dovranno ottenere specifica approvazione da parte del Consiglio Comunale con la procedura prevista dallo art.3 della legge 21.12.1955 - n.1357 -.

L'altezza degli edifici non potrà superare i mt.11,00.

Art.21 - DETERMINAZIONE VOLUME.-

Ai fini dei rapporti planovolumetrici si calcola il volume effettiva del fabbricato (escluso balconi, grondaie, terrazze) contenuto tra il piano di spiccato sulla media del terreno naturale circostante e l'intradosso del plafone dell'ultimo piano abitabile.

Sono esclusi dal calcolo del volume effettivo del fabbricato i portici aperti su almeno due lati anche se posti su piani diversi, incorporati o appoggiati al fabbricato stesso a condizione che la loro profondità sia pari o inferiore all'altezza del portico misurata dal suo piano di calpestio all'intradosso della sua copertura.

Nel caso che la copertura non fosse orizzontale, l'altezza si misura sulla verticale passante a mezzo della profondità o lunghezza del portico.

Il volume tecnico della copertura non potrà in ogni caso superare l'altezza massima al colmo di mt.2,60 so-

pra la quota dell'ultimo plafone abitabile e quella in gronda di mt. 0.60 sopra la quota del suddetto plafone. La pendenza delle falde di copertura, al di sopra del plafone dell'ultimo piano abitabile, non potrà superare la misura del 100%.

Per gli edifici industriali il volume si computa moltiplicando la superficie coperta per l'altezza, misurata questa dalla media del piano di campagna fino al piano di imposta della copertura, (scheds, capriata, volta, etc.)

Art. 22 - DETERMINAZIONE ALTEZZA -

Ai fini dell'altezza ammessa nella zona la misura va effettuata su ogni prospetto a partire dallo spiccato di esso sulla media del terreno naturale, fino all'intradosso dell'ultimo plafone abitabile.

In zona con terreno in declivio è tollerato nel prospetto verso valle un aumento massimo fino alla misura di m. 1.50 purchè vi corrisponda pari riduzione nell'altezza sul prospetto opposto.

Per gli edifici industriali l'altezza si misura dal piano di spiccato sulla quota del terreno naturale circostante fino al piano di imposta della copertura (scheds, capriata, volta ecc.)

Art. 23 - AREA EDIFICABILE

Ai fini del computo dei volumi e delle superfici, l'area fondiaria utilizzabile è quella reale del lotto sul quale si dovrà realizzare la costruzione.

Art. 24 - ASSERVIMENTO AREA EDIFICABILE.-

La superficie del terreno che a norma del presente Regolamento ha consentito la regolare costruzione plani volumetrica di un qualsiasi edificio, è vincolata in funzione dello stesso indipendentemente da ogni eventuale trasferimento totale o parziale di proprietà. A tal fine il Sindaco, prima del rilascio della licenza, chiederà che venga costituito con atto pubblico trascritto a favore del Comune, il vincolo di asservimento della superficie all'edificio autorizzato.

L'atto pubblico sarà effettuato a cura e spese del titolare della licenza.

L'indicazione della superficie vincolata sarà riportata, a cura dell'Amministrazione Comunale, su apposito registro e su annessa planimetria a disposizione del pubblico.-

Art. 25 - MODIFICA AREA ASSERVITA.-

L'estensione dell'area asservita potrà subire variazioni solo in rapporto a correlative modifiche della consistenza volumetrica dell'edificio ed alle variazioni successive delle norme urbanistiche che consentano una maggiore densità edilizia.

E' consentito modificare la forma dell'area vincolata senza alterarne la quantità.

A tale scopo l'interessato dovrà presentare particolare e motivata istanza al Sindaco.

L'atto pubblico di rettifica sarà redatto a cura e spese del richiedente.-

Art. 26 - AREE AGGREGATE A COSTRUZIONI ESISTENTI.-

Dalla data di entrata in vigore del Regolamento Edilizio con programma di fabbricazione (precisata all'art. n.92), le aree aggregate a costruzioni esistenti rimangono asservite volumetricamente a questi edifici, anche nel caso di successivo trasferimento di proprietà.

Per quanto concerne gli ampliamenti, i sopralzi e nuove costruzioni in queste aree, viene ammessa solo l'edificazione di nuovi volumi che aggiunti a quelli esistenti non eccedono il limite massimo della volumetria della zona.

Art. 27 - PROGETTI INFORMATIVI.-

E' consentita la presentazione in due tempi della pra

tica edilizia in modo che, sentito il parere della Commissione Edilizia, il Sindaco può rilasciare in un primo tempo il benestare relativo al solo progetto planivolumetrico; questo benestare NON costituisce licenza edilizia che potrà essere rilasciata solo dopo l'esame di tutti gli elaborati di cui all'articolo n.5.

Il benestare al planivolumetrico deve considerarsi decaduto se entro un anno dal suo rilascio non verrà completata la pratica edilizia, o nel caso siano entrate in vigore, nel contempo, nuove previsioni urbanistiche.

Art. 28 - TRASPOSIZIONE DI VOLUME.

Non è consentito nell'ambito dello stesso lotto o dalla stessa proprietà la trasposizione di volume da zona a zona.

Eccezionalmente su un lotto di terreno di superficie non superiore a mq.1000 (mille) ricadente in due zone diverse del programma di fabbricazione è consentito realizzare tutto il volume edificabile che compete all'intero lotto in un unico fabbricato nel rispetto di tutte le norme particolari della zona in cui il fabbricato viene realizzato.

Art. 29 - RESTAURI E RICOSTRUZIONI.

E' consentito in tutte le zone di restauro conservativo di edifici esistenti con rispetto delle strutture principali anche se gli edifici stessi non sono conformi alle presenti norme.

Non è ammessa la ricostruzione anche parziale se non nel rispetto di tutte le norme di regolamento e del programma di fabbricazione.

Per le case già destinate ad abitazione è consentita la trasformazione degli interni per adeguarle alle norme di regolamento edilizio e di igiene purchè queste comporti trasformazioni o ricostruzioni delle strutture perimetrali dell'edificio.

Art. 30 - POSTEGGIO AUTOMEZZI.-

Nei nuovi edifici, anche industriali, come pure nelle aree di pertinenza degli edifici stessi, debbono essere riservati appositi spazi agibili ed attrezzati per par-

cheggi in misura non inferiore ad un metro quadrato per ogni venti metri cubi di costruzione considerato al netto dei viali di accesso e di manovra.

Il volume considerato per la presente norma è quel lo determinato a norma dell'art.21.-

Art. 31 - PARCHEGGIO FUORI LOTTO.-

I posteggi potranno essere ricavati anche in aree che non formino parte del lotto purchè ubicate ad una distanza da questo non superiore a mt.50 ed idonee al la specifica utilizzazione.

Tali aree dovranno essere asservite all'edificio in progetto con vincolo da costituire con atto pubblico da trascrivere a favore del Comune a cura del proprietario.-

Art. 32 - DISTANZA DALLE STRADE TIPO D. e C.-

Nell'ambito degli insediamenti previsti dal programma di fabbricazione, le costruzioni dovranno distare dal ciglio delle strade tipo C e D (art.3 D.M. 1.4.1968) le seguenti quantità:

- a) per strade larghe fino a mt. 7,00
distanza mt. 5,00
- b) per strade larghe da mt.7,00 a 15,00
distanza mt. 7,50
- c) per strade di larghezza superiore a mt.15,00
distanza mt.10,00

Sono ammesse distanze inferiori a quelle indicate nei comma precedenti nel caso di gruppi di edifici che formino oggetto di lottizzazione convenzionata con pre visioni planivolumetriche.-

Art. 33 - DISTANZA DALLE STRADE PRIVATE - CONSORZIALI - VICINALI.

Le costruzioni da erigersi in fregio a strade priva te, consorziali e viciniali, dovranno distare dall'asse stradale la misura minima di m. 5,00 solamente quando il terreno su cui insiste la costruzione ha titolo di comproprietà sulla strada stessa.

In mancanza di tale titolo di comproprietà, la distanza minima di m. 5,00 deve essere misurata dalla normale linea di confine del lotto.

Art. 34 - DISTANZA DA SPIAGGE, CORSI D'ACQUA E SEDI FERROVIARIE

La distanza delle costruzioni dalle aree del demanio statale (Corsi d'acqua, spiagge, ferrovie) dovranno rispettare le norme prescritte dalle Amministrazioni competenti (Ministero dei Lavori Pubblici e FF.SS.).

Art. 35 - SBOCCHI STRADALI.

Gli sbocchi di vie private sulle strade pubbliche dovranno ottenere l'autorizzazione di apposita istanza.

Essi dovranno soddisfare i seguenti requisiti minimi:

- a) larghezza dell'ultimo tronco stradale per almeno m. 10,00 di sviluppo: mt. 4,00.
- b) raccordi fra i lati delle strade, o circolari con raggio di mt. 3,00, o smusso retto con lati di mt. 2,00 x 2,00.
- c) il tratto corrispondente ai raccordi dovrà avere pendenza massima del 5% (cinque per cento);
- d) l'ubicazione e la conformazione dello sbocco non dovranno comunque pregiudicare la sicurezza della pubblica viabilità;
- e) impianto di raccolta e smaltimento delle acque pluviali onde evitare lo scarico sullo spazio pubblico.

Art. 36 - ACCESSI CARRAI

Gli accessi carrai dovranno essere arretrati di almeno metri 1,50 dal ciglio stradale.

Le due estremità dell'apertura dovranno essere raccordate alla strada con uno smusso aperto formante angolo di 45° col ciglio stradale.

Lo spazio così delimitato dovrà essere sistemato secondo le indicazioni del Comune e mantenuto completamente sgombero.

Sono considerati carrai gli accessi di larghezza superiore a m. 1,30.

Per facilitare il ricovero di automezzi in vani o spazi già esistenti che abbiano forma e consistenza tali da non consentire l'arretramento richiesto, è consentito eccezionalmente, sempre salvo le esigenze del-

la viabilità e del pubblico parcheggio di realizzare accessi carrai senza il rispetto delle norme di cui al primo capoverso del presente articolo.

Nel caso il Comune dovesse variare, planimetricamente e/o altimetricamente lo stato della strada, i concessionari degli accessi saranno tenuti ad adeguare gli accessi stessi, a loro spese, secondo le prescrizioni che verranno loro impartite dall'Ufficio Tecnico Comunale.

Art. 37 - RECINZIONI.

Le recinzioni verso spazi pubblici e tra proprietà private potranno avere forme e dimensioni diverse.

Il Sindaco, sentito il parere della Commissione Edilizia potrà prescrivere modifiche nella dimensione e nella tipologia dell'opera in funzione della tutela di particolari visuali e caratteristiche paesaggistiche.

Art. 38 - TETTOIE APERTE.

Le tettoie aperte su tre lati aventi altezza massima non superiore a mt.2,50 non sono considerate costruzioni agli effetti planivolumetrici e non rispettano le distanze dai confini previste dalle norme di zona. Tali tettoie dovranno comunque essere autorizzate dal Sindaco, sentita la Commissione Edilizia, ed avere una superficie coperta non superiore al 5% (cinque per cento) della superficie fondiaria a cui deve essere detratta la superficie già coperta da altri fabbricati.

Sono considerate "aperte" anche le tettoie aperte solamente su due lati quando sono ubicate a confine, in angolo di proprietà, affiancate a costruzioni o recinzioni esistenti.

Art. 39 - LOTTIZZAZIONI.

Prima dell'approvazione del presente regolamento con programma di fabbricazione è vietato procedere alla lottizzazione dei terreni a scopo edilizio.

Dalla data di approvazione o comunque trascorsi 12 mesi dalla presentazione al Provveditorato, la lottizzazione di terreno a scopo edilizio può essere autorizzata dal Comune previo Nulla Osta del Provveditore Regionale alle opere pubbliche, sentita la Sezione Urbanistica

regionale, nonchè la competente Soprintendenza.

L'autorizzazione comunale è subordinata alla stipula di una convenzione, da trascriversi a cura del proprietario, che preveda:

- 1) la cessione gratuita entro termini prestabiliti delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione primaria, precisata all'art.4 della legge 29 settembre 1964, n.847 (e cioè: strade residenziali - spazi di sosta o di parcheggio - fognatura - rete idrica - rete di distribuzione dell'energia elettrica e del gas - pubblica illuminazione - spazi di verde attrezzato), nonchè la cessione gratuita delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione secondaria nei limiti di cui al successivo n.2);
- 2) l'assunzione, a carico del proprietario, degli oneri relativi alle opere di urbanizzazione primaria e di una quota parte delle opere di urbanizzazione secondaria relative alla lottizzazione o di quelle opere che siano necessarie per allacciare la zona ai pubblici servizi; la quota è determinata in proporzione all'entità ed alle caratteristiche degli insediamenti delle lottizzazioni;
- 3) i termini non superiori ai dieci anni entro i quali deve essere ultimata l'esecuzione delle opere di cui al precedente paragrafo;
- 4) congrue garanzie finanziarie per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione.

La convenzione deve essere approvata con deliberazione consiliare nei modi e forme di legge.

Il rilascio delle licenze edilizie nell'ambito dei singoli lotti è subordinato all'impegno della contemporanea esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria relative ai lotti stessi.

Sono fatte salve soltanto ai fini del terzo comma le autorizzazioni rilasciate sulla base di deliberazioni del Consiglio Comunale, approvate nei modi e forme di legge, aventi data anteriore al 2 dicembre 1966.

Il termine per l'esecuzione di opere di urbanizzazione poste a carico del proprietario è stabilito in dieci anni a decorrere dalla entrata in vigore della presente legge, salvo che non sia stato previsto un termine diverso.

Le autorizzazioni rilasciate dopo il 2 dicembre 1966 e prima del 1° settembre 1967 relative a lottizzazioni

per le quali non siano stati stipulati atti di conven
zione contenenti gli oneri e i vincoli precisati nel
presente articolo, restano sospese fino alla stipula
di dette convenzioni.

Il Sindaco ha facoltà di invitare i proprietari del
le aree fabbricabili esistenti nelle singole zone a
presentare entro congruo termine un progetto di lottiz
zazione delle aree stesse.

Se essi non aderiscono, provvede alla compilazione
d'ufficio.

Il progetto di lottizzazione approvato con le modifi
cazioni che l'Autorità Comunale abbia ritenuto di appor
tare è notificato per mezzo del messo comunale ai pro
prietari delle aree fabbricabili con invito a dichiara
re, entro 30 giorni dalla notifica, se l'accettino. Ove
manchi tale accettazione, il Sindaco ha facoltà di varia
re il progetto di lottizzazione in conformità alle richie
ste degli interessati o di procedere alle espropriazioni
delle aree.

Art. 40 - ALTEZZA PROSPETTI VERSO SPAZI PUBBLICI.

L'altezza del prospetto degli edifici verso una spa
zio pubblico dovrà essere contenuta nella misura di una
volta la larghezza di tale spazio maggiorata di mt.3,00
ed aumentata dalla profondità dell'eventuale arretramento.

La larghezza dello spazio pubblico verrà misurata per
pendicolarmente al prospetto di cui si considera l'altez
za.

Non è consentito il computo dell'arretramento del fron
tista.

Quando il tratto della via corrispondente alla fronte
di un edificio non sia di larghezza uniforme, si ritiene
come larghezza della via la media geometrica delle diver
se larghezze del tratto sopra accennate, risultante divi
dendo la superficie della strada per la lunghezza del pro
spetto dell'edificio.

Art. 41 - NORME PER LA MISURA DELLE ALTEZZE DEI PROSPETTI.

Agli effetti dell'articolo precedente, l'altezza de
gli edifici si misura sulla fronte di essi, dal livello
stabilito per il marciapiede, al punto più elevato della
fronte stessa.

L'edificio dovrà perciò essere interamente contenuto nella inclinata risultante dal rapporto previsto all'art.n. 40 compreso ogni eventuale fregio o sporto di gronda nonchè le falde di copertura.

Per gli edifici che si costruiscono su strade in pendenza, l'altezza si misura sulla verticale passante a mezzo della lunghezza dell'edificio, in ogni caso, l'altezza massima della parte a valle non potrà superare di ml.1,50 la altezza consentita.-

Art. 42 - ALTEZZA DEGLI EDIFICI IN ANGOLO DI STRADA.-

Gli edifici che vengono costruiti fra due strade ad angolo, possono raggiungere l'altezza consentita dalla strada più larga anche sul fronte prospettante quella più angusta per una estensione non superiore a ml.12,00 e non superiore alla lunghezza del fronte prospiciente la via più larga.

Art. 43 - DISTANZA MINIMA FRA PROSPETTI FINESTRATI.

Tra pareti finestrate ed edifici antistanti è prescritta una distanza minima pari all'altezza del fabbricato più alto.

In ogni caso tale distanza non dovrà essere inferiore a metri 10,00.

Questa norma si applica per edifici che si fronteggiano per almeno metri 10,00.

Per prospetti finestrati si intendono le pareti di prospetto degli edifici ad uso abitazione con le caratteristiche precisate al capitolo V°.-

Art. 44 - COSTRUZIONI SOTTO LA QUOTA DEL PIANO STRADALE.

Per le sole necessità di accesso agli edifici è consentito di costruire manufatti a distanza dai cigli stradali inferiore a quella prescritta purchè il manufatto non superi in altezza i cm;50 sopra il piano stradale stesso.

Tali autorizzazioni sono da considerare concesse in via precaria. Nel caso di rendesse necessaria la loro demolizione per utilità pubblica, i concessionari saranno tenuti a demolire, a loro cura e spese, tali manufatti secondo le prescrizioni che verranno loro impartite dall'Ufficio Tecnico Comunale.

Art. 45 - VANI SOTTO LA QUOTA DEL TERRENO.-

E' consentita la costruzione a confine di ambienti accessori completamente interrati con copertura a quota non superiore a quelle del terreno naturale preesistente.

Art. 46 - EDIFICI A CONFINE.-

E' consentita la realizzazione di un edificio o complesso produttivo a confine od a distanza minore di quella prescritta dalle norme di zona qualora fra il richiedente ed il confinante sia stata stipulata regolare convenzione trascritta, anche a favore del Comune, per cui il confinante risulti impegnato a costruire in aderenza o a rispettare a proprio svantaggio la distanza necessaria per ottenere i distacchi prescritti dagli art.19 e 20.

Nel caso che preesistano edifici a confine, realizzati prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento, sulla proprietà adiacente sarà ammesso, senza la precitata convenzione, di costruire in aderenza nei limiti della sagoma dell'edificio esistente a confine.

Art. 47 - CORTILI E SPAZI NON EDIFICATI.

L'ampiezza dei cortili e degli spazi non edificati sarà almeno di un quarto della somma delle superfici dei muri che li limitano. I confini se non sono edificati, dovranno essere considerati dell'altezza di mt.3,00, se vi sono a confine edifici di altezza maggiore di quella indicata si valuterà nel computo l'altezza effettiva.

Nell'esame del rapporto tra le aree dei cortili e le aree delle pareti prospicienti sono da considerarsi cortili gli spazi compresi tra pareti formanti tra di loro angoli inferiori a 180°, le bisettrici degli angoli superiori a 180°, e i confini.

Come quota di piano cortile si considera quella media del pavimento del cortile stesso.

La superficie dei cortili si misura al lordo della proiezione degli sporti di gronda, balconi e terrazze aperte, considerati questi sporti fino alla misura massima di mt.1,00 di sbalzo, la quantità oltre i mt.1,00 va dedotta dalla superficie del cortile.

Le pareti che delimitano un cortile sono considerate

verticali sul perimetro del cortile stesso e devono soddisfare alla norma di rapporto superfici in questa condizione.

Qualora esistano al di sopra di queste, altre pareti verticali arretrate, bisogna considerare un nuovo ipotetico cortile al piano del cortile basso già considerato, con perimetro dato dalla proiezione delle pareti arretrate, queste misurate nell'altezza dal piano di cortile alla loro sommità.

Art. 48 - CAVEDI.

E' consentita la realizzazione di cavedi con funzione aeroilluminante esclusivamente per locali non abitabili (disimpegni, bagni, cucine, corridoi, WC, scale, ect.) purchè abbiano superficie minima di mq.8 con lato minimo di mt.2,5.

C A P I T O L O IV°

Art. 49 - ASPETTO GENERALE DEGLI EDIFICI.

Tutti gli edifici dovranno avere un aspetto architettonico ed estetico appropriato alla località ed all'ambiente in cui sorgono.

Tutti i prospetti dovranno presentare una compiuta soluzione architettonica debitamente armonizzata con l'insieme del paesaggio urbano.

Art. 50 - RINNOVAMENTO DELLE COLORITURE DEGLI EDIFICI.

Il sindaco, sentito il parere della Commissione Edilizia, potrà ordinare il rinnovamento di tutte le superfici degli edifici e manufatti in genere prospicienti o comunque visibili da spazi pubblici, che per il loro stato fossero causa di deturpamento all'ambiente urbano.

A tale scopo verrà notificata ai proprietari una intimazione individuale stabilendo in essa il periodo di

tempo per l'esecuzione dei lavori, decorso il quale si procederà come per legge.-

Art. 51 - PITTURE DECORATIVE SULLE FACCIATE.-

Chiunque voglia eseguire sulle facciate degli edifici e sulle pareti esposte alla pubblica vista, dipinture decorative di qualunque genere, o restaurare quelle già esistenti, dovrà richiedere regolare autorizzazione.

Art. 52 - MURI CIECHI.-

Le stesse disposizioni degli articoli precedenti si applicano ai muri ciechi, sia di nuova formazione che già esistenti e venuti a scoprirsi per trasformazioni comunque prodotte.-

Art. 53 - BALCONI E SPORTI SU SPAZI PUBBLICI.-

Non sono consentiti balconi, sbalzi, terrazze e manufatti in genere sullo spazio pubblico fatta eccezione per il solo sporto di gronda.

Lo sporto di gronda dovrà comunque essere ad una altezza minima di mt.4,20 sulla quota del piano stradale o del marciapiede.-

Art. 54 - BALCONI E SPORTI IN GENERE.

Verso i confini privati, ma nell'ambito del terreno di proprietà, i balconi, gli sbalzi, le rampe di scale aperte e tutti gli altri manufatti che non costituiscono volume chiuso, (escluse le gronde) sono consentiti a condizione che non oltrepassi l'allineamento stabilito per le pareti di una misura superiore a mt.2,00.

Verso i confini privati tali sporti dovranno comunque essere mantenuti alla distanza minima di mt.3,00 dal confine.

Lo sporto di gronda deve essere mantenuto alla distanza minima di mt.2,00 dal confine.

Art. 55 - SERRAMENTI.-

Gli infissi a piano terreno su prospetti in fregio a spazi pubblici o di uso pubblico dovranno girare internamente ed essere posti in opera in modo che, aperti e chiusi, non presentino alcun risvolto o sporto fuori dal filo di prospetto.-

Art. 56 - GRIGLIE.-

Le finestre su prospetti in fregio a spazi pubblici o di uso pubblico, con davanzale a meno di mt.3,50 dal piano stradale non potranno essere munite di griglie, gelosie avvolgibili od altro, girevoli o sporgenti all'esterno del filo di prospetto.

Art. 57 - REGOLARIZZAZIONE SERRAMENTI E GRIGLIE.-

Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento gli infissi e le griglie già in opera in forme difforme da quanto stabilito dai precedenti articoli n. 55 e 56 dovranno essere rimossi e uniformati alle nuove norme.-

Art. 58 - ISCRIZIONI, INSEGNE, SEGNI.-

Prima di collocare iscrizioni, segni, insegne di varie specie, tabelle stradali, mostre ed affissi pubblicitari sulle facciate degli edifici od in luoghi prospicienti gli spazi pubblici, l'interessato dovrà presentare il disegno ed il testo all'Autorità Comunale, la quale entro venti giorni dalla presentazione esprimerà il suo parere.

Art. 59 - NUMERI CIVICI - TABELLE STRADALI.-

Sugli edifici è imposta la segretaria disposizione dei numeri civici e delle targhe o tabelle indicanti il nome delle vie e delle piazze.

Le spese per l'apposizione e la manutenzione dei numeri civici e la carica dei propri edifici immobiliari ai sensi dell'articolo 10 della Legge n. 21954 n. 122

con facoltà di r rere per l'azione di rivalsa alla procedura pre ta dal II° comma dell'articolo n. 153 del T.U. de legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915 n.148 e successive modifiche.-

C A P I T O L O V°

Art. 60 - LOCALI ABITABILI.-

- A) I locali abitabili in zona a quota inferiore a mt. 600 sul livello del mare dovranno avere le seguenti caratteristiche:
- Altezza minima dei piani ml.2,70 (metri due e centimetri settanta) (altezza rilevata dalla Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici in data 23.1.1968 n.4160).
 - Nel caso che i soffitti non fossero crizzoutati, l'altezza media dovrà essere di ml.2,70 (metri due e centimetri settanta), con un minimo verso gronda di ml.1,80 (metri uno e centimetri ottanta).
 - Superficie minima mq. 8,00 (metri quadrati otto).
 - Superficie aeroilluminante non inferiore a 1/8 (un ottavo) della superficie del pavimento per i locali a piano terreno ed a 1/10 (un decimo) per i locali ai piani superiori.
 - Ogni locale abitabile dovrà avere almeno una finestra con superficie non inferiore a mq.1,50 (metri quadrati uno e centimetri cinquanta) apronte si verso il cortile e spazio pubblico.
- B) I locali abitabili in zona a quota superiore ai mt. 600 sul livello del mare, che pertanto si presentano in condizioni climatiche particolari, dovranno avere le seguenti caratteristiche:

- Altezza minima ml.2,40 (metri due e centimetri quaranta)
(altezza rilevata dalla circolare del Ministero dei Lavori Pubblici in data 23.1.1968 n.4160)
 - Nel caso che i soffitti non fossero orizzontali la altezza media dovrà essere di metri 2,40 (metri due e centimetri quaranta), con un minimo verso gronda di ml. 1,60 (metri uno e centimetri sessanta)
 - Superficie minima mq.6,00 (metri quadrati sei)
 - Superficie aeroilluminante non inferiore a 1/12 (un dodicesimo) della superficie del pavimento.
 - Ogni locale abitabile dovrà avere almeno una finestra con superficie non inferiore a mq.0,80 (metri quadrati zero e centimetri ottanta) aprentesi verso il cortile o spazio pubblico.
- C) La quota del pavimento dei locali abitabili, in entrambe le zone, non dovrà essere inferiore alla quota del terreno antistante.-

Art. 61 - PARETI FINESTRATE.-

Negli edifici ad uso abitazione o misti, tutti i fronti con finestre (vedute) sono considerati "pareti finestrate".

I fronti con sole aperture di tolleranza (luci) non sono considerati "pareti finestrate".-

Art. 62 - LOCALI AD USO PUBBLICO.-

Tutti i locali destinati ad uso pubblico o commerciale dovranno avere:

- a) nelle zone sotto i 600 mt. sul livello del mare - altezza minima mt.3,20 (metri tre e centimetri venti);
- b) nell zone sopra i 600 mt. sul livello del mare - altezza minima mt.3,00 (metri tre).-

Art. 63 - AMBIENTI A LIVELLO DEL SUOLO.-

Quando al di sotto di ambienti abitabili a livello del suolo non vi siano locali sotterranei o seminterrati, occorrerà che il pavimento sia appoggiato sopra un vespaio aereato alto almeno cm.30.-

Art. 64 - CUCINE.-

Nei vani dove sono previsti i servizi di cottura e lavaggio, le pareti ed i pavimenti dovranno essere rivestiti con materiale impermeabile, e facilmente lavabile.-

Art. 65 - SERVIZI IGIENICO-SANITARI.-

Ogni edificio adibito ad uso abitazione deve essere provvisto almeno di un vano per servizi igienico-sanitari dotato di vaso igienico e lavabo.

Tale vano non potrà avere una superficie inferiore a mq.1,50 con il lato minore di almeno ml.1,00 e dovrà ricevere direttamente dall'esterno luce ed aria mediante finestra la cui luce libera non dovrà essere inferiore a mq.0,50.

Le pareti dei suddetti vani, fino ad una altezza di ml.1,50 ed i pavimenti devono essere rivestiti con materiale impermeabile e facilmente lavabile.

Negli edifici di nuova costruzione ogni negozio dovrà essere dotato di un servizio igienico completa di vaso igienico e di lavello.-

Art. 66 - SCALE.-

Negli edifici a due o più appartamenti per piano, la scala principale deve avere dimensioni proporzionate alla entità ed alla consistenza dell'edificio ed in ogni caso la larghezza utile delle rampe non potrà essere minore di ml.1,00 (metri uno).

Esse devono essere ben aereate ed illuminate e previste in ogni edificio, in numero non inferiore di una ogni mq.300 lordi di piano abitabile.-

Art. 67 - GRONDE E PLUVIALI.-

I tetti di copertura devono avere il canale di gronda sia verso lo spazio pubblico come verso i cortili, in grado di ricevere e convogliare le acque pluviali ai tubi di scarico.

Il canale di gronda deve essere continuamente mantenuto in perfetta efficienza in modo da impedire qualsiasi travaso di acqua sulla proprietà comunale, la riparazione dovrà essere eseguita a norma dell'articolo seguente.-

Art. 68 - SMALTIMENTO DELLE ACQUE PLUVIALI.-

Le acque pluviali verso le vie, piazze ed altri luoghi di uso pubblico, devono essere condotte fino al suolo per mezzo di tubi di materiale impermeabile e durevole, con sfogo nella fognatura stradale, e con altri mezzi, in modo da evitare lo spandimento dell'acqua sul suolo pubblico.

Nei tubi pluviali è vietato immettere acque lorde di lavatura domestica e provenienti da cessi, acquai, bagni, ect.

Accadendo rottura verso strada di un tubo che raccoglie le acque pluviali, per cui ne derivi un ingombro o grave incomodo ai passanti, il proprietario dovrà, entro ventiquattro ore, apporvi un provvisorio riparo.

La riparazione definitiva dovrà essere eseguita con la maggiore sollecitudine.-

Art. 69 - SCOLO DELLE ACQUE DEI GIARDINI, ORTI E PRATI.-

I giardini, gli orti, i prati annessi agli edifici e le aree fabbricabili, devono essere provvisti di impianti per la raccolta e lo smaltimento delle acque, disposti in modo che queste non siano convogliate su spazio pubblico.-

Art. 70 - FOGNOLI E POZZI NERI.-

In sede di presentazione di progetto deve essere in

dicato il sistema con il quale si intendono smaltire le acque di rifiuto sia bianche che luride.

Se esiste la fognatura pubblica deve essere richiesta autorizzazione all' allacciamento con l'impegno di accettazione delle prescrizioni imposte dall'Amministrazione Comunale.

In mancanza della fognatura pubblica, le acque di rifiuto sia bianche che luride provenienti dall'edificio, dovranno essere convogliate in pozzi neri impermeabili oppure smaltite con un sistema che dovrà essere preventivamente approvato dall'Ufficiale Sanitario.

L'interno del pozzo nero deve avere gli angoli arrotondati ed essere intonacato con uno strato di cemento impermeabilizzato di almeno un centimetro di spessore.

I pozzi neri devono essere provvisti di condotto diretto di aereazione, costituito da materiale non deteriorabile da prolungarsi sino al di sopra del tetto, provvisto di reticella di ottone e di altro materiale inossidabile, idonea ad impedire l'uscita degli insetti.

I condotti di scarico devono essere muniti di sifone ispezionabile prima di raccordarsi alla fognatura comunale, o comunque ai collettori principali.

E' in ogni caso vietata l'immissione di acque nere od usate in reti di tombinatura.-

Art. 71 - CAMINI, SCARICHI DI VAPORE, FUMI E GAS.-

Tutti i prodotti aeriformi della normale combustione devono essere convogliati all'esterno dell'edificio a mezzo di appositi condotti, a norma di regolamento comunale di igiene e delle altre disposizioni di legge.

E' vietato fare esalare il fumo inferiormente al tetto dell'edificio e stabilire condotti di fumo con tubi esterni ai muri, insistenti sul suolo pubblico.

Tutti i prodotti immedii nell'atmosfera contenenti gas maleodoranti, molesti e comunque di disturbo alla purezza dell'atmosfera stessa dovranno essere preventivamente depurati a norma dei disposti di legge 13.7.1966 n.615 e successivo regolamento.-

Art. 72 - CENTRALI TERMICHE.-

Le centrali termiche di potenzialità superiore a 30.000 Kal./h. con apparecchiature alimentate a combustibile liquido o a gas ed i depositi di carburante relativi dovranno essere corrispondenti alle norme di legge ed a quelle dettate dalla circolare n.40 in data 28.5.1968 del Ministero dell'Interno e successive disposizioni.-

Art. 73 - BOMBOLE A GAS LIQUIDO.-

L'impiego di bombole a gas liquido è consentito con le cautele previste dalla circolare n.78 del 14 luglio 1967 del Ministero degli Interni.-

Art. 74 - SCARICHI INDUSTRIALI.-

Per gli scarichi di acque ed altri rifiuti industriali di dovranno predisporre gli opportuni impianti di depurazione, a norma di regolamento comunale di igiene e delle vigenti disposizioni di legge.

Art. 75 - IGIENE DI LAVORO.-

Per gli edifici adibiti in tutto ed in parte ad uso industriale, si richiamano le prescrizioni stabilite dagli articoli n. 8-9-10 del R.D. 14.4.1927 n.530 e successivi sull'igiene del lavoro.-

Art. 76 - EDIFICI AD USO AGRICOLO.-

Negli edifici ad uso agricolo e nelle case rurali se non esiste la fognatura, le acque domestiche di rifiuto, devono, mediante tubi impermeabili e ben connessi, essere condotte alla concimaia o smaltite nel sottosuolo a debita distanza dall'abitato, secondo i sistemi da approvarsi dall'Ufficiale Sanitario e pre-

visti dal regolamento comunale di igiene.

Qualsiasi casa rurale deve essere provvista di acqua potabile, la quale deve essere di buona qualità ed in quantità sufficiente.

Qualora non sia possibile approvvigionare l'edificio con acqua di sorgente, o quando questa non possa utilizzarsi, potranno essere scavati pozzi e costruite cisterne di raccolta di acque meteoriche debitamente filtrate; in ogni caso l'acqua dovrà essere di chiarata potabile dall'Ufficiale Sanitario.

Le concimaie delle case coloniche devono rispondere alle norme stbilite dal testo unico delle leggi sanitarie in data 27.7.1943 n.1263 e successive, ed alle disposizioni impartite dal Prefetto della Provincia.

Esse dovranno essere costruite a valle dei pozzi degli acquedotti e dei serbatoi dell'acqua potabile e devono essere tenute lontane almeno dieci metri dai suddetti pozzi, serbatoi, acquedotti, dalle case coloniche, da qualsiasi altra abitazione e dalla strada pubblica a norma di regolamento comunale di igiene.*

C A P I T O L O VI°

Art. 77 - NORME DI BUONA COSTRUZIONE.-

Nella progettazione e nella esecuzione dei lavori degli edifici dovranno osservarsi le buone regole dell'arte e tutte le particolari prescrizioni perchè le opere siano organicamente compiute, riescano solide, rispondano alle norme di sicurezza e di igiene prescritte da legge e regolamenti in vigore e siano atte alla loro rispettiva destinazione.

Qualora nelle costruzioni sia previsto l'impiego di cemento armato dovranno essere rispettate le norme di cui al R.D.L. 16 novembre 1939 n.228 e n.2229.-

Art. 77 bis - DISTANZA MINIMA DAI CAVI AEREI.-

Per ragioni di pubblica incolumità è vietata qualsiasi costruzione nella zona sottostante il percorso di cavi aerei, regolarmente autorizzati, usati per il trasporto di materiali (palorci), per una distanza di metri 10 (dieci) da ciascun lato misurata dalla sua proiezione

verticale dal suolo.

Art. 78 - PROVVEDIMENTI PER GLI EDIFICI PERICOLANTI.-

I proprietari, a seguito di ingiunzioni del Sindaco, sono tenuti alla pronta riparazione o demolizione di quelle parti delle loro proprietà stabili che minacciassero rovina, sotto comminatoria dell'esecuzione d'ufficio ed a loro carico, oltre le penalità relative, in caso di frapposto ritardo, osservando il procedimento di cui all'art. n.76 della legge sui lavori pubblici, e salvo le applicazioni delle norme vigenti della legge comunale e provinciale sulle contravvenzioni.-

Art. 79 - PREVENZIONI DEI PERICOLI D'INCENDIO.-

Nelle costruzioni di qualsiasi tipo dovranno essere osservate tutte le norme previste dalla legge per la prevenzione e la difesa del pericolo d'incendio.-

C A P I T O L O V I I °

Art. 80 - FORMAZIONE DEI CANTIERI.-

Quando debba procedersi alla riparazione od alla costruzione di un edificio prospiciente una via od altro spazio pubblico, occorre recingere la zona dove dovrà svolgersi il lavoro mediante assito tenuto da palizzate di sufficiente robustezza, delle dimensioni che saranno di volta in volta stabilite dall'Autorità Comunale all'atto del rilascio dell'autorizzazione ad occupare il suolo pubblico, da richiedersi a mente del successivo articolo n.87.

Sarà consentito di derogare da tale norma solo quando trattasi di lavori di brevissima durata e di piccola entità per i quali sia data all'Autorità Comunale sufficiente garanzia che venga arrecato il minimo disturbo.

Sul luogo dei lavori dovrà tenersi a disposizione dell'autorità Comunale per le visite prescritte e per

la vigilanza da essa esercitata, una copia dei progetti per i quali è stata rilasciata la licenza di costruzione.-

Art. 81 - MISURE DI SICUREZZA PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI.-

Il costruttore è responsabile, oltre che della buona esecuzione delle opere, anche della condotta del cantiere ai fini della pubblica incolumità e di quella degli addetti alla costruzione.

Il Sindaco potrà ordinare tutte le maggiori precauzioni che si rendessero necessarie per assicurare l'incolumità e diminuire i disagi del pubblico nell'esecuzione di opere che si svolgono in prossimità di vie o di altri spazi di uso collettivo.

Le prescrizioni del Sindaco e la sorveglianza da esso esercitata, non attenuano peraltro in alcun modo la responsabilità degli esecutori delle opere.

In particolare, per i cantieri che si aprono lungo le vie o piazze, è fatto obbligo di apportare, durante le ore della notte, appositi segnali luminosi ed opportuni stabili ripari per avvertire i passanti degli eventuali ingombri dello spazio pubblico.

E' vietato inoltre gettare dall'alto materiale di demolizione ancorchè minuti, i quali debbono invece essere raccolti e calati con le debite precauzioni.

Lungo gli spazi pubblici e gravati di pubblica servitù, i ponti e le impalcature da impiantarsi per fabbrica od altro, devono essere costruiti in modo da escludere la caduta di qualsiasi materiale ed avere i fianchi muniti di stuoie, arelle od assiti, soddisfacendo ad ogni esigenza di solidità e sicurezza.

Art. 82 - IMPIANTI DI CANTIERE.-

Nell'installazione e nell'uso degli impianti di cantiere, dovranno adottarsi tutte quelle misure atte ad evitare disturbi alle persone ed alle cose, quali vibrazioni, scosse, forti rumori, esalazioni fastidiose o nocive che sorpassino la normale tollerabilità.

L'alimentazione degli impianti dovrà essere fatta in modo autonomo e cioè valendosi dei servizi appositi.

E' vietato attingere acqua dalle fontane e dai canali pubblici, mettere i rifiuti liquidi e solidi di fosse o fogne senza autorizzazione comunale.

Art. 83 - SGOMBERO E TRASPORTO DEI MATERIALI.-

Le vie e gli spazi pubblici adiacenti alle fabbriche saranno tenuti sollecitamente sgomberi dai materiali di approvvigionamento, macerie od altro.

Solo in caso di assoluta necessità l'Autorità Comunale potrà permettere il deposito temporaneo con le norme e cautele da stabilirsi in ogni singolo caso.

I mezzi impegnati nel trasporto del materiale dovranno essere caricati e condotti in modo che nessuna quantità del materiale stesso venga sparsa durante il tragitto.-

Art. 84 - RINVENIMENTI E SCOPERTE.-

Fermo restando le prescrizioni degli articoli n.43 e seguenti della legge 1° giugno 1939 n.1089, circa lo obbligo di denuncia alla competente autorità da parte di chiunque compia scoperte di presunto interesse paleontologico, archeologico o storico artistico, il direttore dei lavori, l'assuntore delle opere ed il titolare della licenza sono tenuti a fare immediata segnalazione al Sindaco dei ritrovamenti di tale interesse che dovessero verificarsi nel corso dei lavori.

Analoga segnalazione dovrà farsi nel caso di reperimento di ossa umane.

Il Sindaco potrà disporre tutti i provvedimenti che ritenesse opportuno di adottare in dipendenza di tali scoperte.-

Art. 85 - COSTRUZIONI SU ZONE VINCOLATE.-

I progetti per costruzioni previste su zone vincolate ai sensi della legge 29 giugno 1939, n.1497, dovranno ottenere oltre all'approvazione comunale, l'approvazione della Soprintendenza ai Monumenti.

I progetti per costruzioni previste in zone soggette a vincolo idrogeologico, ai sensi del R.D.L. 30 dicembre 1923 n.3267, dovranno ottenere oltre all'approvazione comunale, l'approvazione del Ministero Agricoltura e Foreste - Corpo Forestale dello Stato.-

Art. 86 - IMMOBILI SOTTOPOSTI ALLA TUTELA DELLA LEGGE 1° GIUGNO 1939 - N. 1089.-

Per i lavori di qualsiasi natura, previsti per gli immobili sottoposti alla tutela della legge 1 giugno 1939, n.1089 è necessario il preventivo esame e parere della Soprintendenza ai Monumenti.-

C A P I T O L O V I I I °

Art. 87 - OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO.-

Quando in caso di nuova fabbrica o di ricostruzione o restauro delle case ed edifici in genere, o per altri giustificati motivi, occorresse la temporanea occupazione di una parte di strada, piazza od altro spazio pubblico, l'Autorità Comunale potrà con cederla in base alla domanda dell'interessato sotto l'osservanza delle norme e prescrizioni che, sentita la Commissione Edilizia, verranno precisate.-

Art. 88 - LAVORI NEL PUBBLICO SOTTOSUOLO.

Per eseguire i lavori nel pubblico sottosuolo occorre ottenere la preventiva autorizzazione del Sindaco.

Chi intraprende tali lavori deve provvedere alla costruzione di opportuni ripari con assiti ed altri materiali idonei, per impedire ogni danno alle persone od alle cose.

Tali ripari devono essere muniti di apposito segnale ben visibile di giorno e di notte.-

Art. 89 - RIMOZIONE DI OPERE CHE OCCUPANO LO SPAZIO PUBBLICO.-

Il Comune potrà prescrivere la demolizione o rimozione di opere costruite su suolo pubblico o sporgenti nello spazio sovrastante, quali gradini, scale e

sedili esterni, paracarri, latrine, grondaie, tettoie, sovrappassaggi, imposte di porte e di finestre a piano terreno che si aprono all'esterno.

Quando tali opere siano state eseguite per concessione a termine delle leggi e dei regolamenti vigenti all'epoca della loro esecuzione, l'Autorità Comunale potrà ordinare la demolizione o rimozione solo per ragioni di interesse pubblico, salvo il diritto di eventuali indennità dovute ai proprietari.

La demolizione o rimozione, quando non sussistano ragioni di pubblico interesse, verrà eseguita in occasione di opere di grande manutenzione dell'edificio o delle parti in questione.-

Art. 90 - POTERI DI DEROGA.-

Al Sindaco, previa deliberazione del Consiglio Comunale, è concesso il potere di derogare alle norme previste dal presente Regolamento Edilizio con programma di fabbricazione, limitatamente ai casi di edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico e sempre con l'osservanza dell'art. 3 della legge 21 dicembre 1955 n.1357.-

C A P I T O L O I X °

Art. 91 - SANZIONI E CONTRAVVENZIONI.-

Per le contravvenzioni alle norme del presente Regolamento si applicano le disposizioni di cui alla legge 17 agosto 1942 n.1150, modificata con legge 6 agosto 1967 n.765 e le altre disposizioni legislative e precisamente:

- a) ammenda fino a L.1.000.000.- (lire unmilione) per l'inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità esecutive previste all'articolo n.32, 1° comma della legge 6.8.1967 n.765;
- b) arresto fino a 6 (sei) mesi e l'ammenda fino a

L.2.000.000.- (lire duemilioni) nei casi di inizio dei lavori senza licenza o di prosecuzione di essi nonostante l'ordine di sospensione o di inosservanza del disposto dell'articolo 28 di detta legge.-

Art. 92 - ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO.-

Il presente Regolamento dopo l'approvazione da parte del Provveditorato regionale alle opere pubbliche, sarà pubblicato entro 30 giorni all'Albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi e diventerà esecutivo ed obbligatorio allo scadere del quindicesimo giorno dalla pubblicazione.

Da tale data resta abrogata ogni disposizione contraria a quelle contenute nel presente Regolamento.-

Art. 93 - MISURE DI SALVAGUARDIA.-

Ai sensi dell'art.4 della legge 1 giugno 1971 n. 291 le misure di salvaguardia di cui alla legge 3 novembre 1952 e successive modificazioni ed integrazioni, sono obbligatorie.-

Art. 94 - ALLEGATI DEL REGOLAMENTO.-

Allegati al presente Regolamento e costituenti parte integrante e sostanziale, sono i seguente elaborati:

a) - PROGRAMMA DI FABBRICAZIONE:

planimetria scala: 1:5000 (A/1-A/2-A/3)
planimetria scala: 1:2000 (A/4 - A/5)

b) TABELLA DEI TIPI EDILIZI.-

c) RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA.-

d) COROGRAFIA scala 1:20000

e) VERIFICA D.M. 2.4.1968:

Relazione con tabelle

Planimetria scala 1:5000 (E/1-E/2-E/3)
Planimetria scala 1:2000 (E/4 - E/5)

f) PLANIMETRIA SCALA 1:5000 per la lettura del terri
torio (F/1-F/2-F/3)

Redatto da:

-----*§*-----